Pubblicato il 27 agosto 2019

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E FACCHINAGGIO PRESSO IL ROMA CONVENTION CENTER "LA NUVOLA" DI PROPRIETA' DI EUR S.P.A. E GESTITO DA ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.

CIG 7974343C02

Quesito 1

Con riferimento alla tabella 1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Art. 20 del Disciplinare, siamo a porre i seguenti quesiti. • Con riferimento al sub criterio B.2.1 "Efficienza energetica delle apparecchiature utilizzate", siamo a segnalare che l'Efficienza Energetica è applicata, nei termini di Legge, a strumenti ad uso Non professionale. Le imprese, ai fini di rispondere a tali richieste degli Enti Appaltanti, comprendono nella propria dotazione strumenti di tale tipologia, sebbene non siano performanti come i corrispettivi professionali –i quali non sono soggetti alla classificazione energetica richiesta. Gli unici strumenti del mondo "consumer" (non professionale) che potenzialmente rientrano nelle attività di pulizia, sono aspirapolvere e lavatrici ad uso domestico. Si segnala inoltre che a livello Europeo ed Italiano, è stato recentemente annullato il regolamento sul consumo energetico degli aspirapolvere da parte del Tribunale Europeo, come è possibile rilevare dalle varie notizie apparse anche sulla stampa. A tal fine, si segnala ad esempio il seguente articolo di novembre 2018 della testata "Il sole 24 ore": https://www.ilsole24ore.com/art/annullato-regolamento-sull-etichettatura-consumo-energetico-aspirapolvere-AEyWyEdG?refresh_ce=1. Secondo i regolamenti attualmente in vigore, gli unici potenziali strumenti impiegabili nell'appalto in oggetto, che rispettino le caratteristiche richieste, sarebbero pertanto lavatrici ad uso domestico. Si richiede pertanto di rivalutare l'attribuzione dei punteggi per tale Criterio.

Risposta

Si conferma il criterio in oggetto.

Quesito 2

Buon giorno si chiede conferma, come rilevato in fase di sopralluogo, che non sussiste obbligo di c.d. "clausola sociale" in quanto il servizio non è attualmente appaltato ad azienda che utilizza ordinariamente operatori di pulizia e pertanto l'impresa aggiudicataria impiegherà proprie maestranze, anche di nuova assunzione. Per il Criterio A.1.3 "Numero di ore annuali destinate alla formazione", siamo a richiedere di valutare la modifica dell'attribuzione del punteggio per tale Criterio, in quanto riteniamo che interesse della Stazione Appaltante sia quello di disporre di

risorse opportunamente addestrate, direttamente sul cantiere. La richiesta attuale, che premia lo stato di formazione del personale in forza all'impresa, non garantisce che lo stesso venga impiegato presso l'appalto. A mero titolo di esempio, l'impresa potrebbe disporre di personale formato come richiesto, ma impiegato in appalti geograficamente distanti da EUR SpA e non rappresentare pertanto alcun valore aggiunto per il presente servizio.

Risposta

Attualmente non è presente personale impiegato continuativamente, con monte ore prestabilito, per lo svolgimento delle attività di pulizia e facchinaggio presso il Roma Convention Center. Le attività di pulizia e facchinaggio sono svolte esclusivamente a chiamata in occasione degli eventi che si svolgono nella struttura e limitatamente alle zone interessate dagli eventi. Pertanto l'appalto in corso non ha ad oggetto un programma organico e continuativo che prevede periodicamente la pulizia delle superfici quali ad es. vetrate esterne/interne e di copertura, delle autorimesse, delle intercapedini, delle aree tecnologiche, dei camminamenti etc..

Si conferma il criterio A.1.3. di attribuzione del punteggio specificando che per "personale addetto alle pulizie e facchinaggio" si intende il personale che l'impresa dovrà dichiarare di impiegare nell'appalto in oggetto.

Quesito 3

Siamo a porre i seguenti quesiti: Con riferimento alla tabella 1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Art. 20 del Disciplinare, siamo a porre i seguenti quesiti.• Si richiedono le modalità di attribuzione del punteggio del sub criterio A.1.2 "Qualifica ed esperienza delle unità di personale dedicato con particolare riferimento agli anni di esperienza in strutture di tipologia e complessità analoga al NCC" : " sarà valutata con maggior punteggio la più ampia disponibilità di personale dedicato all'espletamento del servizio, con maggior grado di esperienza in strutture analoghe, maggiore qualifica professionale: Numero di dipendenti con almeno 5 anni di esperienza in strutture analoghe", considerato l'obbligo, ai sensi del CCNL di settore, di assorbire il personale in forza all'impresa cessante, si segnala che è la sola concorrente (eventuale) a conoscenza del dato richiesto. Si richiede inoltre di chiarire maggiormente cosa si intende per "strutture analoghe". Si richiede infine di rivalutare l'attribuzione dei punteggi per tale Criterio.

Risposta

Attualmente non è presente personale impiegato continuativamente, con monte ore prestabilito per lo svolgimento delle attività di pulizia e facchinaggio presso il Roma Convention Center. Le attività di pulizia e facchinaggio sono svolte esclusivamente a chiamata in occasione degli eventi che si svolgono nella struttura e limitatamente alle zone interessate dagli eventi. Pertanto l'appalto in corso non ha ad oggetto un programma organico e continuativo che prevede periodicamente la pulizia delle superfici quali ad es. vetrate esterne/interne e di copertura, delle autorimesse, delle intercapedini, delle aree tecnologiche, dei camminamenti etc..

Per strutture analoghe si intendono strutture parimenti complesse per l'architettura tecnica (utilizzo di materiali e tecnologie di avanguardia) e per la distribuzione degli spazi (spazi

interconnessi su più livelli con differenti destinazioni d'uso) similari dal punto di vista gestionale ai fini del servizio di igiene ambientale, e similari per le modalità di utilizzo degli spazi (spazi ad alta frequentazione).

Quesito 4

Con riferimento alla tabella 1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Art. 20 del Disciplinare, siamo a porre i seguenti quesiti. • Per il CriterioA.1.3 "Numero di ore annuali destinate alla formazione", si segnala che il DM 24.5.12 di riferimento, al paragrafo 5.3.3, specifica che sia il personale addetto alla commessa, quello oggetto di formazione ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e che tali iniziative di formazioni trattino anche gli argomenti di carattere ambientale (dosaggio, precauzioni d'uso, differenze fra disinfezione e lavaggio, conservazione prodotti, caratteristiche prodotti Ecologici, ecc.). Tale formazione viene richiesta alla ditta appaltatrice, chiamata a presentare entro 60 gg dall'inizio del servizio, il proprio programma di formazione con indicazione delle ore di formazione svolte. A tal fine, si segnala inoltre che il D. Lgs. 81/08, per ilns. settore, prevede che sia somministrata una formazione al personale di 4h, con validità di 5 anni. Fermo restando che EUR SpA possa richiedere qualsivoglia formazione per il personale operante nelle proprie sedi, si sottolinea che premiare un numero medio di annue ampiamente superiori a quelle previste per Legge ed alle reali necessità per gli argomenti richiesti e sopra citati (sino a 20 h annue sono previsti 0 punti, per il punteggio massimo sono necessarie > 30 h annue medie), nonché richiedendo già in sede di offerta, che tali ore di formazione siano state già effettuate dal personale (cit. dimostrabili attraverso l'esibizione di certificati rilasciati da istituti autorizzati) e che tale personale sarà assorbito in caso di aggiudicazione del presente appalto, consente alla sola ditta cessante di dimostrare tali eventuali requisiti, ovvero qualora EUR SpA abbia richiesto tale caratteristica anche per il personale in forza nell'appalto in scadenza. Si richiede pertanto di rivalutare l'attribuzione dei punteggi per tale Criterio, demandando all'impegno dei partecipanti a formare il personale che sarà impiegato nell'appalto in oggetto.

Risposta

richiamando quanto chiarito ai quesiti 2 e 3 si conferma il punteggio previsto per tale criterio.

Quesito 5

Con riferimento alla tabella 1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Art. 20 del Disciplinare, siamo a porre i seguenti quesiti. • Con riferimento al sub criterio A.2.2 c) "rumorosità media (Rm) del parco macchine dedicato", siamo a segnalare l'esigua disponibilità, da parte del mercato, di tipologie di macchinari con la rumorosità richiesta per il punteggio maggiore (<= 60 db(A)): per rientrare nei parametri maggiormente qualificanti, è presumibile che il parco macchine offerto dai concorrenti riguardi esclusivamente strumenti quali aspirapolvere, monospazzola e solo alcune tipologie di lavasciuga, escludendo dalle offerte tutti quei macchinari, utili ad un servizio di qualità, che presentano una rumorosità massima ricadente nelle fasce a cui non viene assegnato punteggio (> 70 db(A)). Si ricorda inoltre che la maggior parte dei macchinari viene normalmente

utilizzata in fasce orarie al di fuori della normale operatività delle attività istituzionali degli Enti (come altresì previsto dal DM 24.5.12), che gli addetti sono dotati di specifici DPI contro il rischio rumore e pertanto non sussistono particolari problematiche nell'impiego di macchinari anche leggermente più rumorosi. Per tali motivazioni, le partecipazioni a gare d'Appalto di interesse pubblico analoghe alla presente, prevedono l'attribuzione di punteggio massimo per macchinari con rumorosità <= a 70 db(A), riducendo tali punteggi alle categorie di rumore superiore. Si richiede pertanto di rivalutare l'attribuzione dei punteggi per tale Criterio.

Risposta

Si conferma il criterio in oggetto.

Quesito 6

1) Si chiede se la formula di valutazione dell'offerta economica relativa allo smaltimento dei rifiuti, di cui a pag. 44 del disciplinare, contenga un refuso. Nello specifico, essendo PMi il prezzo medio offerto dal concorrente i-esimo, considerando che le tipologie di rifiuti da smaltire sono 6, nella formula per la determinazione del coefficiente PMi, il denominatore dovrebbe essere anch'esso pari a 6.

2) Si chiede se sia corretto che il coefficiente Ri, di cui alla formula matematica di pag. 40 del disciplinare, sia riferito alla rumorosità e non alla produttività.

Risposta

1) Trattasi di refuso: le formule che verranno applicate sono le seguenti

$$\boldsymbol{Punti_i = \frac{PM_{min}}{PM_i} \bullet 6}$$

e

$$\boldsymbol{PM_i = \frac{\sum_6^1 NP.SMALT_i}{6}}$$

2) Trattasi di refuso: si conferma che il coefficiente Ri è riferito alla rumorosità del macchinario i-esimo.

Quesito 7

La presente per richiedere di specificare la dichiarazione integrativa richiesta in caso di avvalimento, nella stesura del Documento di gara unico europeo. Il paragrafo 16.2 punto 2) infatti cita testualmente:2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.; come si evince non è chiaro il punto a cui si fa riferimento.

Risposta

Leggasi "dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 16.3.1".